

**IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

composto dai seguenti magistrati:

Dott. Ciro Monsurrò	Presidente
Dott. Francesco Taurisano	Giudice
Dott. Fabio De Palo	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio,  
a scioglimento della riserva,

nella procedura n. 36/2010 C.P. promossa da H.I. ITALIA S.R.L. in  
liquidazione,  
osserva quanto segue.

La società ricorrente - a seguito dei rilievi sollevati dal Giudice  
delegato nel provvedimento del 12/13.1.2011 - ha prodotto all'udienza  
del 2.2.2011 una nota illustrativa della proposta concordataria  
(oltre che un'integrazione alla relazione del professionista ex art.  
161, 3° comma, L.F.).

Tale nota non consente però di superare i profili d'inammissibilità  
inerenti alla domanda.

Se appare definitivamente chiarito che la proposta implica una *cessio  
bonorum*, è stata tuttavia mantenuta la previsione di una classe  
autonoma per i creditori il cui titolo risulta *contestato*: si tratta  
in realtà del solo creditore P., per il quale viene proposta una  
soddisfazione in misura percentuale ridotta (6%) rispetto a quella  
offerta per l'altra classe rappresentata dai fornitori (10%).

E' opportuno sul punto rammentare che - ai fini dell'ammissione alla  
procedura - l'art. 163 L.F. demanda espressamente al Tribunale la  
valutazione sulla "correttezza dei criteri di formazione delle  
diverse classi".

Ebbene, deve senz'altro escludersi la correttezza del criterio a tal  
fine proposto dalla società ricorrente.

Occorre innanzitutto ribadire quanto già esposto nel richiamato provvedimento del 12/13.1.2011: la suddivisione dei creditori nelle suddette classi non appare conforme alla *ratio* dell'art. 160, lett. c, L.F., in quanto il pieno riconoscimento e la conseguente indicazione dei crediti "certi" vantati dai destinatari della proposta concordataria rappresenta un evidente presupposto di quest'ultima, mentre un'eventuale "contestazione" (totale o parziale) potrebbe diversamente - e solo successivamente - rilevare ai fini del voto e conseguente calcolo delle maggioranze ex art. 176 L.F..

Si evidenzia - ad ulteriore chiarimento - come la chiusura in apposita classe dell'unico creditore la cui pretesa è contestata sia

paesemente irragionevole, giacchè la contestazione del credito esclude, già nella prospettazione della domanda, il diritto di voto del medesimo creditore e dunque la ragione per cui lo stesso è inserito nella classe.

Va infatti considerato che, fatta salva la generale disputa sulla prospettabilità di classi di creditori non votanti (come ad esempio quella dei creditori muniti di privilegio), nella domanda in esame la classe è chiaramente costruita come classe di voto, comprendendo un creditore chirografario a cui è offerta la soddisfazione solo *parziale* del credito.

Nel caso di specie, l'irrazionalità di inserire il creditore contestato in una classe di voto assume un'evidenza esemplare.

Al suddetto creditore, membro unico della sua classe, viene offerta una soddisfazione in percentuale diversa rispetto a quella dei creditori appartenenti all'altra; ma tale creditore, nella prospettiva della ricorrente, non ha diritto al voto. Ne discende che la proposta di concordato è insuscettibile di approvazione già in tesi da parte della classe suddetta.

A nulla varrebbe poi obiettare che nella domanda di concordato è precisato come, nonostante la sollevata contestazione, il creditore potrebbe pur sempre essere ammesso al voto per decisione del Giudice

delegato. In questa sede di verifica preliminare dei presupposti di ammissibilità, nessun rilievo può infatti assumere una futura ed eventuale decisione del Giudice delegato, dovendosi il Collegio limitare a considerare la prospettazione del proponente che, da un lato, contesta l'esistenza del credito e, dall'altro, chiude il creditore in una classe (di voto).

Un'ulteriore ragione d'inammissibilità deriva infine dal fatto di constare la domanda di due sole classi: posto infatti che la classe non votante, in quanto tale, non potrà mai approvare il concordato, la decisione dei creditori appartenenti all'altra sarà per definizione insufficiente al raggiungimento della maggioranza di

legge.

visti gli artt. 162 e 163 L.F.;

dichiara l'inammissibilità della proposta.

Roma, 9.2.11

P.Q.M.

CASO.it